

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Organizzato da THNet in collaborazione con Torino Formazione

Il corso:

- risponde all'obbligo di formazione iniziale posto in capo agli amministratori di condominio dall'art. 71-bis disp. att. c.c. introdotto dalla Legge 11.12.2012 n° 220 ⁽¹⁾ ed è conforme alle prescrizioni del D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140;
- sarà oggetto di comunicazione preventiva al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 5, comma 4, del D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140 ⁽²⁾;
- fornisce le nozioni e le competenze di base, giuridiche, tecniche, gestionali, contabili e fiscali, necessarie per svolgere l'attività di amministratore condominiale.

Durata: 19 lezioni in orario 16:30 - 20:30, per totali ore 76 (di cui 28 di esercitazioni pratiche), più esame finale ore 4.

Attestato: al superamento dell'esame verrà rilasciato apposito attestato del Responsabile Scientifico a norma del D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140.

Il responsabile scientifico e i formatori sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140.

Periodo: 13 febbraio - 8 maggio 2018, con frequenza bisettimanale.

Scadenza iscrizioni: 12 gennaio 2018

Conferma: THNET si impegna a comunicare entro il 16/01/2018 a tutti i richiedenti l'iscrizione, la conferma o meno dello svolgimento del corso.

Sede lezioni: Templari 2.0 via Santa Chiara 49/A Torino

Costo: euro 515,00 + I.V.A.

Pagamento: 50% entro il 29 gennaio 2018, 50% entro il 2 aprile 2018

Allegati:

- Programma
- Modulo iscrizione

Il corso si svolgerà a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 15 iscrizioni.

Per contatti e informazioni:

THNET

Tel. 3929624402 - Fax 0114010928

e-mail info@thnet.it

*Nell'area metropolitana torinese vi sono oggi circa 100.000 condomini e circa 12.000 amministratori
La Legge 220/2012 ha reso l'attività di amministrazione condominiale, svolta in modo professionale, un
interessante sbocco lavorativo per chi possiede i requisiti richiesti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. ⁽¹⁾.*

(1) Art. 71 bis disp. att. c.c.

Possano svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

- a) che hanno il godimento dei diritti civili;*
- b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;*
- c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;*
- d) che non sono interdetti o inabilitati;*
- e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;*
- f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;*
- g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.*

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possano svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo v del libro v del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

(2) D.M. Giustizia 13.08.2014 n° 140 - Art. 5

Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento

1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore, quali:

- a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;*
- b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;*
- c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;*
- d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;*
- e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;*
- f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;*
- g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;*
- h) l'utilizzo degli strumenti informatici;*
- i) la contabilità.*

4. L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.

5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.